Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 luglio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 199 DEL 20 LUGLIO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AK/80 - 13 % » sorteggiate il 14 giugno 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 9 % - 1975/1995 5ª emissione - 2ª tranche » sorteggiate il 4 luglio 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale: Obbligazioni « 13 % - 1980/1995 - 9ª emissione - 1ª tranche » sorteggiate il 4 luglio 1984.

Celli, società per azioni, in Forlì: Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1984.

Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano: Rimborso di obbligazioni.

Distilleria canellese C. Bocchino & C., società per azioni, in Canelli: Estrazione di obbligazioni.

Santa Cristiana, società per azioni, in Numana: Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1984.

Oltrebella, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1984.

S.T.A.V. - Servizi automobilistici, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1984.

Gruppo tessile Miroglio, società per azioni, in Alba: Estrazione di obbligazioni « 7 % - 1973/1988 ».

Trasporti Pietra, società per azioni, in Dalmine: Rimborso di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 luglio 1984.

Caratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini e negli agri di vino-aceti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 23, lettere *a*) e *p*), e 41, primo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visti gli articoli 1 e 6, lettera *c*), della legge 2 agosto 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 12 agosto 1982, contenente norme per la produzione e la commercializzazione degli agri;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 dell'8 ottobre 1976, che fissa le caratteristiche ed i limiti di alcune sostanze contenute nei vini e negli aceti;

Ritenuta la necessità di modificare i limiti in estratto secco e ceneri dei vini e degli agri di vino-aceti;

Considerata, altresì, l'esigenza di prevedere una deroga per l'estratto secco dei vini Pinot dell'Oltrepo pavese provenienti dal vitigno Pinot;

Decreta:

Art. 1.

I vini e gli agri di vino-aceti, destinati al consumo diretto, non devono contenere più di: 5 milligrammi di zinco per litro; 1 milligrammo di rame per litro; 0,3 milligrammi di piombo per litro; 1 milligrammo di bromo inorganico per litro; 60 milligrammi di acido borico per litro; 70 milligrammi di sorbitolo per litro.

Art. 2.

I vini di cui al precedente articolo devono avere:

a) estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore: a grammi 14 per litro per i vini bianchi; a grammi 15 per litro per i vini rosati; a grammi 18 per litro per i vini rossi;

b) ceneri non inferiori: a grammi 1 per litro per i vini bianchi; a grammi 1,2 per litro per i vini rosati; a grammi 1,5 per litro per vini rossi.

Il limite indicato nel precedente comma, lettera *a*), non si applica ai vini bianchi dell'Oltrepo pavese provenienti dal vitigno Pinot, per i quali tale limite non può essere inferiore a 13 grammi per litro.

Art. 3.

I limiti previsti dagli articoli 1 e 2, calcolati in relazione alla quantità di vino base impiegato, si applicano anche ai vini speciali, ad eccezione dei limiti in estratto secco, detratti gli zuccheri, e in ceneri dei vini spumanti e dei vini aromatizzati per i quali valgono invece i seguenti valori:

a) estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore: a grammi 13 per litro per i vini spumanti bianchi e rosati; a grammi 17 per litro per i vini spumanti rossi; a grammi 10,5 per litro per i vini aromatizzati;

b) ceneri non inferiori: a grammi 1 per litro per i vini spumanti bianchi e rosati; a grammi 1,2 per litro per i vini spumanti bianchi e rosati di tipo aromatico; a grammi 1,4 per litro per i vini spumanti rossi; a grammi 0,8 per litro per i vini aromatizzati.

Art. 4.

Gli agri di vino-aceti di cui all'art. 1 devono avere caratteristiche comprese entro i seguenti limiti:

a) contenuto in estratto secco, determinato con il metodo indiretto e dedotta la quantità di cloruro di sodio eccedente grammi 0,5 per litro, tra 8 e 20 grammi per litro per gli agri di vino-aceti bianchi con acidità totale compresa tra 6 e 7,5 gradi; tra 12 e 25 grammi per litro per gli agri di vino-aceti bianchi con acidità totale superiore a 7,5 gradi; tra 11 e 25 grammi per litro per gli agri di vino-aceti rossi con acidità totale compresa tra 6 e 7,5 gradi; tra 14 e 30 grammi per litro per gli agri di vino-aceti rossi con acidità totale superiore a 7,5 gradi;

b) contenuto in ceneri, dedotta la quantità di cloruri espressa come cloruro di sodio, tra 0,8 e 3,5 grammi per litro per gli agri di vino-aceti con acidità totale compresa tra 6 e 7,5 gradi; tra 1 e 3,7 grammi per litro per gli agri di vino-aceti con acidità totale superiore a 7,5 gradi.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 29 settembre 1976 di cui alle premesse è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1984

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro della sanità
DEGAN

(3819)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 giugno 1984.

Aggiornamento della tabella A allegata alla legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, che reca disposizioni integrative della soprarichiamata legge n. 1102/71;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della richiamata legge n. 93/81, che prevede l'automatico aggiornamento dei coefficienti percentuali della tabella *A*, allorché i parametri, di cui al secondo comma del medesimo art. 1 subiscono variazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1982, n. 51, che prevede, fra l'altro, l'erogazione diretta alle comunità montane, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delle risorse da destinare alle spese di gestione;

Vista la successiva legge sulla finanza locale n. 131/83;

Considerato che, per i comuni parzialmente montani, la popolazione rilevata dall'ISTAT nel censimento demografico 1981 non è discriminata per territorio;

Atteso che la consistenza demografica delle comunità montane — comprendenti zone territoriali di comuni parzialmente montani — è stata determinata dall'UNCEM, con il concorso delle regioni, dei comuni e delle comunità montane interessate;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della richiamata tabella *A*, di cui alla legge n. 93/81;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella, che sostituisce, a tutti gli effetti, l'analoga tabella *A*, di cui alla richiamata legge n. 93/81:

Regioni e province autonome	Coefficienti	
Trento	1,425	
Bolzano	1,610	
Valle d'Aosta	1,193	
Piemonte	6,392	
Liguria	2,586	
Lombardia	7,709	
Veneto	3,236	
Friuli-Venezia Giulia	1,985	
Emilia-Romagna	3,779	
Marche	3,030	(di cui 0,678 per Marche sud)
Toscana	5,209	(di cui 0,283 per Toscana sud)
Umbria	2,243	
Lazio	5,057	(di cui 2,672 per Lazio sud)
Abruzzo	6,248	
Molise	2,927	
Campania	7,868	
Puglia	3,707	
Basilicata	5,516	
Calabria	8,902	
Sicilia	7,405	
Sardegna	11,973	
Totale	100,000	

Art. 2.

I dati di consistenza demografica, ai fini della quantificazione delle quote annuali di devoluzione, per spese di gestione direttamente trasferibili alle comunità montane, sono quelli riportati nella pubblicazione UNCEM 1983 sui « Comuni montani e comunità montane in Italia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LONGO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(3735)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 luglio 1984.

Abilitazione della sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti da impiegare in operazioni di credito agrario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il proprio decreto n. 505797/17 del 7 giugno 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 20 giugno 1980), con il quale la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro è stata abilitata a contrarre i prestiti suddetti;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici, nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 30 aprile 1984, con la quale la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro ha chiesto che l'abilitazione di cui al citato decreto ministeriale 7 giugno 1980 sia estesa alle operazioni di finanziamento con la B.E.I. previste dall'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ad integrazione di quanto disposto con il decreto ministeriale n. 505797/17 del 7 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 20 giugno 1980, la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, ai sensi dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per impiegarne il ricavo in operazioni di credito agrario di miglioramento nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività della stessa sezione della Banca nazionale del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1984

Il Ministro: GORIA

(3780)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 aprile 1984, n. **341.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 341. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dalla sig.ra Elena Praitano ved. Gargano a favore della sede di Napoli con testamento pubblico 2 marzo 1979, pubblicato in data 15 marzo 1979, n. 82513 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Pennacchio, notaio in Roma, registrato a Roma in data 21 marzo 1979 al n. 4300.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1984
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 299

Avviso di rettifica alla legge 13 luglio 1984, n. 311 « Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984 ». (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 195 del 17 luglio 1984).

Il comma quinto dell'art. 1 della legge citata in epigrafe è sostituito dai seguenti due commi:

« Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente aumentato di lire 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1984.

Il fondo speciale istituito dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è ulteriormente aumentato, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 1 miliardo e 500 milioni, dei quali lire 500 milioni da corrispondere all'Istituto luce ad integrazione del contributo disposto dall'undicesimo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, per l'assolvimento delle finalità previste dal primo comma dell'articolo 45, lettera *g*), della legge 4 novembre 1965, n. 1213 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato di seconda categoria in Kingston (Giamaica)

Con decreto ministeriale 15 giugno 1984 la sig.ra Fay Seaga Tortello, console onorario in Kingston (Giamaica), con circoscrizione il territorio dello Stato in Giamaica, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio e sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Caracas;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(3372)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

537° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, in data 27 dicembre 1983, la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata « Malalbergo » nei comuni di Malalbergo, Baricella e Galliera (Bologna), della S.p.a. Agip, è rinnovata per la durata di anni dieci dal 6 ottobre 1982.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1984 la concessione di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° denominata « Costa Fratte » nei comuni di Valli del Pasubio e Posina (Vicenza), è intestata dal 10 febbraio 1983 per la quota parte del 50% della titolarità, al sig. Parison Antonio, residente in Molvena (Vicenza), via Ponticello n. 11.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma, in data 2 novembre 1983, la concessione di coalino e alunite « La Bianca » viene ridotta da Ha 1579.60 ad Ha 290 in comune di Tolfa (Roma) e viene prorogata per la durata di anni trenta, a decorrere dall'8 giugno 1982 a favore della S.p.a. Italcementi - Fabbriche riunite cemento, con sede e domicilio in Bergamo, via G. Camozzi n. 124.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova, in data 5 marzo 1984, la concessione per terre da sbianca denominata « S. Urbano » nei comuni di Montecchio Maggiore e Sovizzo (Vicenza), della ditta Quartiero Ferdinando, in Schio (Vicenza), via Caussa n. 29, è ridotta a decorrere dal 30 dicembre 1983 ad Ha 60.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova, in data 14 aprile 1984, alla S.p.a. Villaga Calce, in Villaga (Vicenza), via Fornace n. 14, è accordata la concessione di marna di cemento denominata « Spolverare » nel comune di Villaga (Vicenza), per la durata di anni venti.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 è accettata la rinuncia della S.p.a. Fluormine, in Milano, via Vittor Pisani n. 19, alla concessione mineraria di fluorite denominata « Laghetto di Polzone » nei comuni di Colere e Rovetta Vilminore di Scalve (Bergamo).

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984, alla S.r.l. Geogas, in Rapolano Terme, località S. Cecilia, è accordata la concessione mineraria per anidride carbonica denominata « Poggio S. Cecilia » in comune di Rapolano Terme (Siena), per la durata di anni cinquanta.

(3432)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Monza
(Manifestazione 24 giugno 1984)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 24 giugno 1984 ed esito del « Gran premio della lotteria di Monza » svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle tre autovetture classificate nell'ordine dalla prima alla terza nel « Gran premio della lotteria di Monza » svoltosi il 24 giugno 1984 all'autodromo di Monza aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie D n. 20655:
   L. 500 milioni abbinato all'autovettura n. 1;
2) Biglietto serie AA n. 38366:
   L. 250 milioni abbinato all'autovettura n. 48;
3) Biglietto serie AL n. 11604:
   L. 100 milioni abbinato all'autovettura n. 3.

B) Premi di seconda categoria di L. 25.000.000 ciascuno seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie A	n. 04111		14)	Bigl. serie AA	n. 161
2)	» » B	» 74479		15)	» » AB	» 354
3)	» » C	» 66654		16)	» » AB	» 907
4)	» » C	» 75327		17)	» » AF	» 146
5)	» » F	» 10209		18)	» » AL	» 011
6)	» » G	» 79567		19)	» » AL	» 956
7)	» » N	» 32805		20)	» » AM	» 198
8)	» » Q	» 95577		21)	» » AP	» 637
9)	» » S	» 69460		22)	» » AP	» 851
10)	» » S	» 83402		23)	» » AP	» 942
11)	» » S	» 96447		24)	» » AU	» 330
12)	» » T	» 53760		25)	» » AV	» 337
13)	» » AA	» 09171				

C) Premi di terza categoria di L. 15.000.000 ciascuno seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie A	n. 39635	17)	Bigl. serie AA	n. 677
2)	» » B	» 53180	18)	» » AC	» 295
3)	» » E	» 38232	19)	» » AE	» 102
4)	» » E	» 73397	20)	» » AE	» 902
5)	» » E	» 74811	21)	» » AF	» 214
6)	» » E	» 81878	22)	» » AG	» 821
7)	» » I	» 89337	23)	» » AM	» 269
8)	» » L	» 53710	24)	» » AM	» 670
9)	» » L	» 67607	25)	» » AM	» 947
10)	» » M	» 41488	26)	» » AN	» 843
11)	» » O	» 33105	27)	» » AO	» 868
12)	» » O	» 39215	28)	» » AP	» 866
13)	» » R	» 27120	29)	» » AQ	» 575
14)	» » R	» 77592	30)	» » AS	» 696
15)	» » V	» 63076	31)	» » AT	» 372
16)	» » AA	» 26654	32)	» » AV	» 272

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi 1ª categoria:

1) Biglietto serie D n. 20655 L. 4.500.000;
2) » » AA » 38366 » 2.500.000;
3) » » AL » 11604 » 1.000.000.

Ai venditori dei 25 biglietti vincenti i premi di 2ª categor L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 32 biglietti vincenti i premi di 3ª categor L. 280.000 ciascuno.

(3766)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di professore associato da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto le slativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica c presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguen posti di professore associato (ruolo professori seconda fascia alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvede mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di economia e commercio:
scienza delle finanze e diritto finanziario.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di farmacia:
chimica fisica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovrann presentare le proprie domande direttamente ai presidi del facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente a viso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3767)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Taranto, Boscochiesanuova e Mombaruzzo

Con decreto interministeriale 3 agosto 1983, n. 174-*bis*, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota del compendio denominato «ex Batteria Bertolotto», sita in località S. Vito (Taranto), censita nel catasto del comune di Taranto alla partita 1039, foglio di mappa n. 279, particelle 57 e 138.

Con decreto interministeriale 31 maggio 1984, n. 199, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato in Boscochiesanuova (Verona) e riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio 16, mappali 50, 69, 200, 202, 205, 199, 210, 212, 214 e 204, e al foglio 17, mappali 297, 420, 437 e 438 della superficie complessiva di mq 9293.

Con decreto interministeriale 31 maggio 1984, n. 200, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato in Mombaruzzo (Asti) e riportato nel catasto del comune censuario di Asti al foglio 17, mappali numeri 155, 153, 152 e 156 della superficie complessiva di mq 6921.

(3301)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 19 giugno 1984 la società cooperativa di consumo «Nuova proposta - Società cooperativa di consumo a r.l.», in Roma, costituita per rogito notaio avv. Erminio Laurora il 21 ottobre 1976, repertorio n. 42557, registro società n. 4180/76, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Ricci Giacomo.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1984 la società cooperativa agricola «Centro ingrassatori tori Essere - Società cooperativa a r.l.», in Casteldario (Mantova), costituita per rogito dott. Stanislao Cavandoli il 16 marzo 1976, repertorio n. 2466/1042, registro società n. 5551, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Fabrizio Paganella.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1984 la società cooperativa agricola «Latteria sociale di Casalzuigno», in Casalzuigno (Varese), costituita per rogito notaio dott. Giani Giuseppe Carlo il 5 febbraio 1939, repertorio n. 6644/4691, registro società n. 2189/39, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Guenzani.

(3534)

Avviso di rettifica a provvedimento concernente il trattamento straordinario di integrazione salariale. (Provvedimento pubblicato, per sunto, nella «Gazzetta Ufficiale» n. 146 del 29 maggio 1984).

Nel sunto del decreto ministeriale 26 aprile 1984 riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessiture Pietro Radici (Milano), pubblicato alla pag. 4434 della *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe, alla 5ª riga, ove è scritto: «dal 30 ottobre 1983», leggasi: «dal 3 ottobre 1983».

(3781)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette ad accelerare gli interventi urgenti ed indifferibili a tutela della pubblica incolumità nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 276/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato in legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

Considerato che l'evoluzione del fenomeno bradisismico richiede interventi di estrema urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità nel comune di Pozzuoli;

Ravvisata la necessità di provvedere alla demolizione degli edifici maggiormente colpiti che costituiscono attuale pericolo per la popolazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Il sindaco di Pozzuoli è delegato ad assumere ogni iniziativa diretta alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel territorio del comune e, in particolare, all'esecuzione degli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3741)

Utilizzazione del personale degli enti locali presso le prefetture per l'attività connessa all'emergenza. (Ordinanza n. 283/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159;

Considerato che il personale in servizio presso le prefetture di Chieti, Caserta, Isernia, Frosinone, L'Aquila e Pescara, anche se integrato da quello inviato in missione dal Ministero dell'interno, in taluni casi non è sufficiente a far fronte a tutti i complessi e gravosi compiti derivanti dall'attività di soccorso e di assistenza in favore della popolazione terremotata;

Considerato che si rende necessario consentire che i prefetti, di intesa con i presidenti delle amministrazioni provinciali e con i sindaci interessati, possano utilizzare anche personale delle amministrazioni provinciali e comunali;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I prefetti delle province di Chieti, Caserta, Isernia, Frosinone, L'Aquila e Pescara possono utilizzare, per l'espletamento dei compiti connessi con l'attività di soccorso e di assistenza in favore della popolazione terremotata, di intesa con i presidenti delle amministrazioni provinciali e con i sindaci, personale delle amministrazioni provinciali e comunali.

Art. 2.

Al predetto personale potrà essere corrisposto il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario in attuazione dell'ordinanza n. 241/FPC/ZA in data 9 giugno 1984 e, se dovute, le indennità di missione.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sarà a carico del fondo di cui al decreto-legge 12 aprile 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3742)

Interventi urgenti in favore del settore commerciale di Pozzuoli danneggiato dal bradisismo dell'area flegrea. (Ordinanza n. 282/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che il settore commerciale della città di Pozzuoli per effetto del massiccio esodo dei cittadini costretti ad emigrare in altri comuni e per la chiusura del centro storico (zona *A*) della città perchè particolarmente colpita dal fenomeno bradisismico, ha subito gravi ripercussioni nell'attività;

Viste le reiterate richieste degli interessati dirette ad ottenere l'adozione di misure atte a compensare in parte le gravi perdite subite;

Ravvisata la necessità di intervenire in favore della predetta categoria anche per venire incontro alle esigenze della popolazione rimasta nel comune di Pozzuoli;

Visto il progetto redatto dall'ufficio tecnico del comune di Pozzuoli nel febbraio 1984 per la realizzazione di un nuovo centro commerciale nel rione Toiano che comporta una spesa prevista in circa lire 1.700 milioni per la utilizzazione dei porticati dei fabbricati dell'IACP di Napoli già ivi esistenti;

Individuato nel provveditorato alle opere pubbliche di Napoli l'organo tecnico all'esecuzione del cennato progetto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli è delegato alla esecuzione dei lavori di cui al progetto citato in premessa con il rito della somma urgenza previsto dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, anche in deroga alle procedure previste dalla contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del fondo della protezione civile istituito con l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3738)

Integrazione all'ordinanza n. 276/FPC/ZA recante misure dirette ad accelerare gli interventi urgenti ed indifferibili a tutela della pubblica incolumità nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 284/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Considerato che il citato decreto-legge al comma 3 - 1-*ter* dell'art. 1 destina lire 40 miliardi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di Pozzuoli;

Vista la propria ordinanza n. 276/FPC/ZA del 5 luglio 1984 con la quale si disciplinano le misure dirette ad accelerare gli interventi urgenti ed indifferibili a tutela della pubblica e privata incolumità nel comune di Pozzuoli;

Ritenuto che i lavori di cui alle lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, costituiscono una anticipazione del piano di recupero e che la relativa spesa debba fare carico alla previsione di cui sopra è cenno;

Considerato di dover precisare i poteri delegati al sindaco di Pozzuoli con la citata ordinanza n. 276/FPC/ZA;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La delega contenuta nell'ordinanza n. 276/FPC/ZA del 5 luglio 1984 è estesa anche agli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 2.

Il sindaco di Pozzuoli, nell'ambito della delega ricevuta con la presente ordinanza e con l'ordinanza n. 276/FPC/ZA del 5 luglio 1984, è autorizzato a procedere agli affidamenti dei lavori anche a trattativa privata con imprese iscritte nell'albo nazionale dei costruttori della provincia di Napoli e in deroga alle procedure previste dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Per gli edifici di già riconosciuto interesse storico, artistico, monumentale e paesaggistico e soggetti a vincolo specifico, esclusi quelli demaniali e di culto, gli interventi di cui alla ordinanza citata nel precedente art. 1 sono eseguiti, anche in deroga alle procedure previste dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, dalla Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Napoli.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle ordinanze di cui al precedente art. 1, si provvede con l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 - 1-*ter* dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748.

L'ufficio amministrazione e bilancio è autorizzato a provvedere al pagamento in favore del sindaco di Pozzuoli di un acconto di lire 5 miliardi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3739)

Proroga della efficacia delle ordinanze emanate durante gli anni 1983 e 1984. (Ordinanza n. 22/84)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745, sostituito dal decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271, che ha disposto la proroga al 31 ottobre 1984 del termine previsto nel primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, relativo alla durata della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Ritenuto di dover procedere alla conferma sino al 31 ottobre 1984 delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive individuate con ordinanza n. 2/83 del 14 aprile 1983, nonché di quelle emanate durante gli anni 1983 e 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma;

Dispone:

Articolo unico

Le ordinanze, le istruzioni e le direttive individuate con ordinanza n. 2/83 del 14 aprile 1983, nonché quelle emanate durante gli anni 1983 e 1984, restano in vigore sino al 31 ottobre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3740)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Costituzione dell'ufficio speciale per l'applicazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e norme accelerative delle procedure. (Ordinanza n. 2/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 24 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984 con il quale è stato designato, per l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'on. Giuseppe Zamberletti, Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159;

Vista la propria ordinanza in data 16 aprile 1984;

Ritenuto che la necessità e l'urgenza della attuazione degli interventi in parola richieda l'istituzione di una adeguata struttura, destinata a far fronte in modo continuo ed organico alle esigenze connesse alla realizzazione degli interventi suddetti;

Considerato che in applicazione del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, nell'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono stati istituiti dal commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, appositi uffici speciali cui sono state conferite le competenze necessarie alla realizzazione degli interventi relativi al reinsediamento provvisorio delle popolazioni colpite dal sisma ed al piano di edilizia residenziale di cui al succitato decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi allo scopo di assicurare il miglior controllo sulle modalità di compimento delle opere da realizzare ai fini di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981 e sulle istruttorie eseguite per le richieste di contributo della attività delle regioni interessate;

Ritenuta altresì l'opportunità di procedere, secondo le richieste delle regioni competenti alla ulteriore rateizzazione del contributo di cui all'art. 32 della legge n. 219/81 nonché all'anticipato svincolo delle fidejussioni all'uopo prestate;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

E' istituito l'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con sede in Roma.

All'ufficio è demandata l'attuazione delle opere di infrastrutturazione interna ed esterna ai nuclei industriali da realizzarsi a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché l'attività istruttoria e di vigilanza sulla realizzazione delle opere assistite dai contributi di cui agli articoli 21 e 32 della succitata legge 14 maggio 1981, n. 219.

L'ufficio curerà tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi ad esso demandati, ivi inclusa la stipulazione dei contratti o convenzioni per l'affidamento delle opere di infrastrutturazione e per le attività connesse, l'approvazione dei progetti e delle eventuali varianti progettuali, il pagamento dei corrispettivi dovuti agli affidatari delle opere e delle attività connesse e dei contributi accordati dal Ministro designato, l'approvazione dei certificati di collaudo o di buona esecuzione.

Il Ministro designato si riserva l'approvazione degli atti contrattuali stipulati dal capo dell'ufficio speciale e l'adozione dei provvedimenti provvisori e definitivi di conferimento dei contributi di cui agli articoli 21 e 32.

Il capo dell'ufficio speciale e gli altri eventuali funzionari addetti saranno reperiti tra i dipendenti dello Stato e nominati con provvedimento del Ministro designato.

Art. 2.

L'ufficio speciale si avvarrà dei servizi resi dal consorzio convenzionato Italtecna in attuazione della convenzione 24 giugno 1982 e degli atti aggiuntivi in data 17 giugno 1983 e 13 febbraio 1984 nonché dell'attività dei collaboratori incaricati o assunti a norma dell'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 3.

E' demandata ai presidenti delle regioni Basilicata e Campania l'attività ispettiva sulle modalità ed i tempi di realizzazione delle opere di infrastrutturazione e degli insediamenti industriali ammessi ai benefici di legge.

I presidenti delle regioni rimetteranno al Ministro designato gli esiti degli accertamenti ispettivi compiuti, con motivata proposta in ordine ai provvedimenti da assumere per il miglior esito delle iniziative.

Art. 4.

E' istituito il gruppo di lavoro per l'esame delle istruttorie sulle domande di contributo avanzate a norma degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il gruppo di lavoro, costituito dal capo dell'ufficio speciale istituito a norma della presente ordinanza e di un funzionario designato dal presidente di ciascuna delle regioni interessate, esaminerà le monografie istruttorie redatte in via definitiva dal consorzio convenzionato Italtecna, sottoponendo le risultanze delle istruttorie al comitato istituito con l'ordinanza 1° luglio 1982, di cui all'allegato *A*, n. 2, della ordinanza 16 aprile 1984, n. 1/219/ZA.

Art. 5.

In deroga alle disposizioni della ordinanza 20 febbraio 1984, di cui all'allegato *A*, n. 25, della ordinanza 16 aprile 1984, numero 1/219/ZA, il capitale sociale delle società, anche di nuova costituzione, ammesse ai benefici di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dovrà essere sottoscritto nella misura prescritta dal disciplinare prima dell'erogazione dell'ultimo rateo di contributo; le società beneficiarie dovranno conseguire la sottoscrizione del capitale sociale per un ammontare non inferiore al 60 % dell'ammontare richiesto in disciplinare prima della erogazione del secondo anticipo di contributo.

Art. 6.

In deroga alle disposizioni dei disciplinari di concessione del contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il primo anticipo di contributo può essere concesso — su conforme richiesta del presidente della regione nel cui territorio avrà sede l'insediamento produttivo — in più ratei, sino al massimo previsto in disciplinare. In tali casi potrà essere altresì concesso su conforme richiesta del presidente della regione competente, lo svincolo anticipato del 50 % della fidejussione prestata, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta utilizzazione, per le opere ammesse a contributo, dell'intero rateo già erogato.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3743)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E con telex n. 131088 del 17 luglio 1984 praticabili dal 23 luglio 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	615
Gasolio agricoltura .	»	440
Petrolio agricoltura .	»	429
Gasolio pesca e piccola marina .	»	407
Petrolio pesca e piccola marina .	»	397
Olio combustibile ATZ .	L./kg	390
Olio combustibile BTZ .	»	429

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	B	C	D	E
		—	—	—	—	—
Gasolio	L./lt	592	595	598	601	604
Petrolio (*)	»	648	651	654	657	660
Olio comb.le fluido	L./kg	515	518	521	524	527

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(3839)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Revisione dei limiti di reddito per tassi dei mutui per l'edilizia agevolata

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto-legge n. 629/79, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;

Visto il decreto-legge n. 9/1982, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, della citata legge n. 457/1978 che, al punto 1 del penultimo comma, stabilisce che il CIPE, previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera su proposta del CER, la misura dei mutui, dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato;

Visto l'art. 16, secondo comma, della legge n. 457/78 che prevede la revisione biennale del limite massimo di mutuo per gli interventi di edilizia residenziale assistita da contributo dello Stato;

Visti gli articoli 26 e 37 della legge n. 457/78 che stabiliscono il concorso del contributo dello Stato alle realizzazioni di edilizia abitativa rurale;

Viste le proprie precedenti delibere del 19 novembre 1981 e del 12 novembre 1982, che stabiliscono, fra l'altro, i massimali dei mutui concedibili, la misura dei tassi agevolati ed i corrispondenti limiti di reddito per gli interventi di edilizia agevolata;

Visto l'art. 22 della legge n. 457/78 che definisce i limiti di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sovvenzionata;

Vista la propria precedente delibera del 19 novembre 1981 che, tra l'altro, ridefinisce il limite di reddito di cui al punto precedente;

Considerata la necessità di ricomporre organicamente il quadro delle varie forme dell'intervento agevolativo dello Stato, perseguendo, per le diverse categorie e condizioni dei beneficiari, effetti economici e sociali equi e proporzionati;

Considerata la necessità di dare applicazione al secondo e terzo comma dell'art. 19 della legge n. 457/78;

Considerata la necessità di determinare la durata massima dei contributi di preammortamento previsti dal secondo comma dell'art. 36 della legge n. 457/78;

Considerata la necessità di aggiornare il limite massimo di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata;

Vista la proposta del CER formulata con nota n. 1415/AG del 19 aprile 1984;

Visto il parere della commissione consultiva interregionale espresso nella seduta del 29 maggio 1984;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

1. Il limite massimo di mutuo per la costruzione di nuovi alloggi e per l'acquisto o recupero di alloggi esistenti, per tutti i mutui assistiti da contributo dello Stato in conto interessi, è fissato in lire 50 milioni.

2. I limiti massimi di reddito e le misure dei tassi agevolati relativi sono stabiliti come segue:

	Limiti di reddito (milioni)	Tassi agevolati
	—	—
2.1. Alloggi destinati alla locazione, realizzati da comuni e IACP nonché da cooperative a proprietà indivisa	13	3,5 (primi 6 anni)
2.2. Alloggi realizzati da imprese, cooperative a proprietà individuale e privata, nonché da enti pubblici che costruiscono alloggi da assegnare in proprietà	13	5,5 (primi 4 anni)
	16	9,5 (primi 4 anni)
	19	13,5 (primi 4 anni)

2.3. I tassi di preammortamento sono fissati per gli alloggi di cui al punto 2.1. al 3,5 per cento e per gli alloggi di cui al punto 2.2. al 5,5 per cento.

Il contributo statale di preammortamento. è corrisposto per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla prima semestralità di contributo.

2.4. Fino all'applicazione del tasso agevolato individuale di cui al punto 2.2., a favore dei beneficiari delle singole quote frazionate di mutuo, è posto a carico dell'operatore un tasso agevolato uguale a quello di preammortamento.

2.5. Le variazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 19 della legge n. 457/78 sono fissate nella misura del 75 per cento dell'aumento (o della diminuzione) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT, verificatesi nel biennio precedente.

3. Le agevolazioni per gli interventi di edilizia rurale di cui all'art. 26 della legge n. 457/78, sono così determinate:

3.1.

	Limiti di reddito (milioni)	Tassi agevolati: Territori di cui alla legge n. 1102/1971	Tassi agevolati: Rimanente territorio
	—	—	—
— coltivatori diretti	19	5,5	9,5
— imprenditori a titolo principale	19	9,5	13,5

3.2. Il tasso agevolato di preammortamento è pari al 5,5 per cento ed è corrisposto per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla prima semestralità di contributo.

3.3. Il limite massimo di reddito per l'edilizia agevolata rurale è elevato a L. 19.000.000.

4. I 20 miliardi stanziati dall'art. 21-*quinquies* della legge n. 94/82 sono utilizzati per erogare contributi in conto interessi su mutui concessi per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge n. 457/78.

In considerazione della specie dello stanziamento e del fatto che l'onere dello Stato e del mutuatario non sono indicizzati, i contributi in parola saranno erogati all'istituto mutuante in unica soluzione e saranno pari al valore attuale dei contributi concedibili per mutuo agevolato corrispondente, scontato al costo della provvista riconosciuto agli istituti di credito diminuito di un punto.

5. I valori determinati ai precedenti punti 1, 2 e 3 si applicano anche agli interventi per i quali, alla data della presente delibera, non sia ancora stato emesso il provvedimento regionale di concessione del contributo relativo alla delibera bancaria di concessione del mutuo.

Nei limiti delle disponibilità esistenti è in facoltà delle regioni applicare il nuovo massimale di mutuo anche a precedenti interventi per i quali non sia già intervenuta l'erogazione a saldo.

I nuovi limiti di reddito, ed i corrispondenti tassi agevolati, si applicano ai programmi per i quali non siano già state perfezionate le procedure di assegnazione e vendita.

6. Il limite massimo di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, di cui alla delibera CIPE del 19 novembre 1981, è elevato a L. 10.500.000.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(3701)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione del piano di ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali. (Deliberazione 19 giugno 1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 25 maggio 1978, n. 231, il quale all'ultimo comma prevede che venga presentato al Parlamento il piano riguardante la ristrutturazione dell'industria cantieristica navale;

Vista la nota della (CEE) n. 2259 del 14 febbraio 1984, con la quale si sollecita la presentazione alla comunità stessa del piano di ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali entro e non oltre il 31 marzo 1984;

Vista la nota n. 270638 dell'11 gennaio 1984 del Ministero della marina mercantile con la quale viene trasmesso un nuovo piano di ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali;

Tenuto conto che le proposte contenute nel piano in esame si pongono come strumento di attuazione nella navalmeccanica, nel quadro delle linee programmatiche generali che riguardano l'economia marittima, presentate dal Ministro della marina mercantile al Consiglio dei Ministri;

Udita la relazione del Ministro della marina mercantile;

Delibera:

a) Le linee generali relative alla ristrutturazione per l'industria delle costruzioni navali presentate dal Ministro della marina mercantile sono approvate, salvo verifica delle incidenze finanziarie in sede di presentazione dei relativi disegni di legge.

b) Alle occorrenze finanziarie per il 1984 si farà fronte ricorrendo alle disponibilità del FIO (legge n. 730 del 27 dicembre 1983); per gli anni successivi l'onere finanziario sarà a carico di appositi specifici provvedimenti legislativi.

c) Se ne autorizza inoltre la trasmissione al Parlamento ed alla Comunità europea.

d) Annualmente il Ministro della marina mercantile riferirà al CIPI, con apposita relazione, circa lo stato di attuazione del piano.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(3750)

Modificazioni a progetti di investimento già ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 marzo 1984, il CIPI ha prorogato al 31 maggio 1984 i termini per il completamento del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Villorba (Treviso) predisposto dalla Cartiera F.A. Marsoni S.p.a. di cui alla precedente delibera del 29 luglio 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 marzo 1984, il CIPI ha approvato la maggiore spesa di 3.629 milioni di lire effettuata dalla Cartiera Burgo S.p.a. per la realizzazione del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Avezzano (L'Aquila), fermo restando le agevolazioni concesse a suo tempo con delibere del 19 novembre 1981, 4 febbraio e 8 giugno 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 marzo 1984, il CIPI ha prorogato al 31 dicembre 1984 i termini per il completamento del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Ponte San Pietro (Bergamo) predisposto dalla Legler industria tessile S.p.a. di cui alle precedenti delibere CIPI del 7 novembre 1980 e 21-27 maggio 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 marzo 1984, il CIPI ha approvato la seguente modifica al progetto di ristrutturazione riguardante lo stabilimento di Pianoro (Bologna), proposto dalla Sayerlack industria vernici speciali S.p.a. di cui alla delibera del 7 novembre 1981:

riduzione della manodopera impiegata da 138 a 117 unità lavorative.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 marzo 1984, il CIPI, a modifica delle proprie delibere del 29 aprile-6 maggio 1981 e 30 novembre 1983, ha deliberato per la Società italiana pollo Arena S.I.P.A. S.p.a., l'elevazione a due anni del periodo di preammortamento del finanziamento bancario di 9.659 milioni di lire, di durata complessiva di nove anni.

(3800)

REGIONE MARCHE

Aggiornamento analisi, chimica e microbiologica, sulle etichette dell'acqua minerale « Tinnea »

Si comunica che la ditta Eredi Satulli di Montefortino (Ascoli Piceno), con decreto del Presidente della giunta Marche 30 gennaio 1984, n. 15253, è stata autorizzata, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, all'aggiornamento delle analisi, chimica e microbiologica, sulle etichette dell'acqua minerale « Tinnea » autorizzate con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1753.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto succitato, ed i recipienti dell'acqua minerale « Tinnea » non dovranno essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti, salvo l'aggiornamento delle analisi di cui sopra.

(3751)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a novanta posti di vice commissario nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegti civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover bandire un concorso a novanta posti di vice commissario in prova del ruolo dei commissari della Polizia di Stato per la copertura dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo stesso, così come previsto dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici;

Ritenuto di dover riservare tre dei posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, numero 752;

Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Ritenuto di dover riservare due posti da mettere a concorso agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente il regolamento che stabilisce i requisiti psico-fisici e attitudinali degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto in data 31 maggio 1984 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro ha autorizzato il Ministro dell'interno a bandire concorsi pubblici ed in particolare il dipartimento della pubblica sicurezza a mettere a concorso milletrecentoquarantasei posti del ruolo dei commissari disponibili al 31 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per il conferimento di novanta posti di vice commissario in prova del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

Dei suddetti novanta posti:

A) Ventitre sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli orfani del personale della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio. La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone.

B) Quindici sono riservati agli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 e che non abbiano superato il trentottesimo anno di età;

C) Tre sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui alla presente lettera *C*) sosterranno le prove di esame nella lingua del gruppo di appartenenza, ove essi siano di lingua italiana o tedesca, o nella lingua (italiana e tedesca) da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso, qualora appartengano al gruppo ladino.

D) Due sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori del concorso, dopo la frequenza del prescritto corso di formazione di cui all'art. 56 della legge 1° aprile 1981, n. 121, verranno destinati a prestare servizio — salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 — in sedi del Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Sardegna.

Rimane in facoltà dell'amministrazione, comunque, assegnare i vincitori stessi — fermo restando il disposto di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 — in relazione alle esigenze di servizio, a sedi diverse da quelle sopra indicate.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, conseguita presso una Università della Repubblica italiana o presso istituto di istruzione universitaria equiparato;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il ventottesimo. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi. E' fatto salvo, rispetto ai posti riservati di cui al precedente art. 1, il limite di trentotto anni per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) avere il godimento dei diritti civili e politici;

f) avere l'idoneità fisica psichica e attitudinale al servizio di polizia, così come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, ed in particolare:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne;

3) normalità del senso cromatico e luminoso;

4) acutezza visiva:

anche con correzione di lenti, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio.

L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non può superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio;

5) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque devono essere presenti:

i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostitutivi con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi;

g) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, nonchè coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono sottoposti a misura di prevenzione.

Per difetto dei prescritti requisiti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

I candidati, prima degli esami scritti, saranno sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali. Coloro che risulteranno idonei ai servizi di polizia potranno sostenere le prove scritte.

Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati in Roma da una commissione composta da appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio.

Il giudizio di idoneità, o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

I candidati, riconosciuti idonei alla visita psico-fisica, verranno sottoposti, a cura di un apposito gruppo selettore all'accertamento delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.

Il predetto gruppo, costituito con decreto ministeriale e presieduto dal direttore del centro psicotecnico del dipartimento della pubblica sicurezza, sarà costituito da periti selettori del centro stesso, dei quali uno esperto in psicologia.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in tale accertamento è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) il cognome ed il nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la lingua straniera, a scelta tra inglese, francese e tedesco, nella quale intendano eventualmente sostenere la prova di esame facoltativa;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile;

9) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta a quello dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, nonchè le cause di risoluzione al servizio di polizia, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che le date e il luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso saranno comunicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1984 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, infine, di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito politico od organizzazione sindacale diversa da quelle di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito od organizzazione sindacale suddetti, ove si consegua la nomina.

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati, di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettere *A*), *B*), *C*) e *D*), dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, nell'ipotesi di appartenenza al gruppo ladino, la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente..

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del* 24 *settembre* 1984 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e della o delle sedi in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte di cui all'art.* 13.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del terzo comma del precedente art. 3, sono tenuti a sottoporsi, nei luoghi, giorni ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica ed

all'accertamento delle qualità attitudinali di cui agli articoli 4 e 5 del presente bando ed, in caso di esito positivo dei medesimi, sono tenuti, altresì, a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1984.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

E' vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere.

E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note nè richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonchè i dizionari linguistici che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice di vigilanza.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è escluso dal concorso.

Art. 8.

Le prove scritte saranno superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove stesse ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'interno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Ai candidati che supereranno la prova facoltativa nella lingua straniera prescelta verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che sarà aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e per le altre prove viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Successivamente i candidati che supereranno il colloquio saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti. Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti occorrenti per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti, che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso e dovranno essere altresì, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 12.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 10 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 11 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 13.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto penale e/o processuale penale;

2) diritto costituzionale e/o diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sul diritto civile, sul diritto del lavoro, sul diritto della navigazione, su nozioni di medicina legale e sul diritto internazionale.

I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera a scelta tra inglese, francese o tedesco.

Art. 14.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonchè con quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed, in particolare, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito saranno applicate le preferenze indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè nelle altre disposizioni di legge in materia.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari in prova del ruolo dei commissari della Polizia di Stato ed inviati a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 56 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso di cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1984

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1984
Registro n. 23 Interno, foglio n. 394

Schema di domanda
(da redigersi, possibilmente dattilografato,
in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . .
e residente . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di novanta posti di vice commissario in prova nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere a carico procedimenti penali pendenti;

4) di essere in possesso della laurea in . . . . .
conseguita presso . . . . . . in data . . . ,

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . . ,

6) di voler sostenere la prova di esame facoltativa di lingua . . .

7) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

8) di essere a conoscenza che le date e il luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso saranno comunicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 1984 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

9) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . . . .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni del proprio recapito.

Data, ...

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale
. . . .

Autentica della firma
. . . .

Nota bene

A) Le coniugate indicheranno nell'ordine: il cognome, nome e cognome del marito.

B) La domanda deve essere presentata alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Gli aspiranti che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *A*), *B*), *C*) e *D*), del bando, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando gli estremi del titolo in base al quale possono concorrere a tali posti e precisando, altresì, nell'ipotesi di appartenenza al gruppo ladino, la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

E) Gli aspiranti che intendono sostenere la prova di esame facoltativa, debbono indicare la lingua da essi scelta tra inglese, francese e tedesca.

F) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali o abbiano a loro carico procedimenti penali pendenti debbono indicare nella domanda gli estremi di tali condanne o procedimenti.

G) Gli aspiranti, in caso di non iscrizione nelle liste elettorali, devono indicare il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

H) Gli aspiranti, in caso di iscrizione a partito politico o ad organizzazione sindacale diversa da quella di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, devono dichiarare di essere disposti a dare le dimissioni dal partito od organizzazione sindacale suddetti, ove conseguano la nomina.

I) La dichiarazione di cui al punto 5) deve essere omessa dalle donne che chiedano di partecipare al concorso.

(3683)

Concorso pubblico, per esami, a mille posti di allievo agente della Polizia di Stato

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto di dover bandire un pubblico concorso, per esami, per la copertura di mille posti di allievo agente del ruolo degli agenti della Polizia di Stato per la copertura dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo stesso, così come prevista dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Ritenuto di non dover riservare alcuno dei posti anzidetti, in forza di quanto stabilito dall'art. 45 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai giovani iscritti delle graduatorie di cui agli articoli 26-*quater* e 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, numero 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Ritenuto di dover riservare il venti per cento dei mille posti anzidetti alle categorie di cui all'art. 47, sesto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;

Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale vengono definite le modalità concorsuali per l'accesso alle carriere della Polizia di Stato, nonché il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, con il quale vengono stabiliti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire successivamente i diari e la sede o le sedi in cui si svolgeranno gli esami del concorso;

Visto il decreto in data 31 maggio 1984, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro ha autorizzato il Ministro dell'interno a bandire concorsi pubblici ed in particolare il dipartimento della pubblica sicurezza a bandire concorsi per agenti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a mille posti di allievo agente della Polizia di Stato.

I vincitori del presente concorso, al termine del prescritto corso di formazione, verranno assegnati alle sedi di servizio, dalle quali potranno chiedere di essere trasferiti soltanto dopo quattro anni di permanenza ininterrotta.

E' fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal secondo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Cinquanta posti sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, ai candidati che abbiano conseguito l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'assegnazione negli uffici della Polizia di Stato siti in provincia di Bolzano.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 2.

Il venti per cento dei posti indicati al precedente articolo è riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle Armi o servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in congedo od in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti e conseguano il punteggio minimo prescritto.

I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti sono attribuiti agli altri concorrenti idonei.

Art. 3.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere il godimento dei diritti civili e politici;

c) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo. Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste dalla legge per l'ammissione ai pubblici impieghi;

d) avere l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformità alle disposizioni contenute nel decreto presidenziale 23 dicembre 1983, n. 904 ed in particolare:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne;

3) normalità nel senso cromatico e luminoso;

4) acutezza visiva non inferiore a 12 decimi complessivi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno.

L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti per l'ammissione al concorso, in ogni caso, non può superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio;

5) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti:

i dodici denti frontali superiori ed inferiori: è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori: gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi;

e) essere in possesso del titolo di studio di scuola media dell'obbligo o equipollente;

f) avere sempre tenuto buona condotta e non avere riportato condanne per delitti non colposi ed essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

g) essere in regola, per i candidati di sesso maschile, nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei prescritti requisiti sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà stabilita la composizione della commissione esaminatrice ed, eventualmente, la costituzione di commissioni distaccate.

Art. 6.

Le domande di partecipazione al concorso redatte su carta legale secondo il modello allegato al presente bando, dovranno essere presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine perentorio di giorni quarantacinque che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura suddetta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di quarantacinque giorni.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome (le coniugate indicheranno il cognome da nubile):

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile;

7) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta e quello dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, nonché a verificare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito, nonché la dichiarazione di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito politico od organizzazione sindacale diversa da quelle di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito od organizzazione sindacale suddetti, ove si consegue la nomina.

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati, di cui ai precedenti art. 1, quarto comma e art. 2, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti. Nell'ipotesi di appartenenza al gruppo ladino, i candidati dovranno indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere la prevista prova di esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi dell'art. 4, quarto comma, del presente decreto, saranno invitati a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, nel luogo, giorno ed ora che verranno loro preventivamente comunicati per sottoporsi alla visita medica ed agli accertamenti delle qualità attitudinali, secondo quanto previsto dagli articoli 29, 30, 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

Art. 8.

I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualità attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere la prova d'esame nella sede o nelle sedi e nel giorno ed ora che verranno comunicati mediante inserto nella Gazzetta Ufficiale *del 25 ottobre* 1984.

Art. 9.

L'esame consiste in una prova scritta vertente su una serie di domande a risposta sintetica relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei vigenti programmi della scuola dell'obbligo.

La prova di esame non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 10.

Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisici, psichici ed attitudinali, nonché per la prova d'esame, viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 11.

I candidati che conseguiranno l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia e che supereranno la prova di esame saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso viene stabilita in base alla votazione riportata da ciascun candidato nell'esame e, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

Art. 13.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 11 non saranno presi in considerazione, ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 12 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 14.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché con quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti del ruolo degli agenti della Polizia di Stato e saranno avviati a frequentare, per la durata di dodici mesi, un corso preordinato alla loro formazione.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati saranno considerati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1984

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1984
Registro n. 23 *Interno, foglio* 393

Schema di domanda
(da redigersi, possibilmente dattilografato, in carta da bollo)

Alla questura di . . . .
(provincia di residenza)

. . l . . sottoscritt . . (1) . . . . nat . . il . . . . a . . . . . . (provincia di . . .) residente a . . . . . via . . . . . . n. . . c.a.p. . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a mille posti di allievo agente nel ruolo organico degli agenti della Polizia di Stato.

A tal fine dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (altrimenti, indicare i motivi della non iscrizione);

c) di non aver subito condanne penali né aver procedimenti penali pendenti o essere sottoposto a misure di prevenzione (altrimenti, indicare le condanne subite e/o i procedimenti penali in corso);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito il . . . . . presso . . . .;

e) di essere, in ordine agli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

f) di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (2): . . . .;

g) di voler concorrere ai posti riservati, in base ai seguenti titoli (3): . . . .;

h) di non essere iscritto a partiti politici od organizzazioni sindacali diverse da quelle di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121. (In caso di iscrizione, dichiara di essere disposto a dare le dimissioni da detti partiti o sindacati, ove consegua la nomina).

..l.. sottoscritt.. chiede che le comunicazioni relative al presente concorso vengano inviate al seguente recapito, del quale si impegna a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni:

(luogo e data)

(firma leggibile e autenticata)

(1) Le coniugate indicheranno il cognome da nubile.

(2) Indicare il tipo di servizio prestato e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Il personale dello Stato dovrà indicare l'ufficio di appartenenza, la qualifica ed il periodo di servizio.

(3) Art. 1, quarto comma, e art. 2 del presente bando. Se appartenente al gruppo ladino indicare la lingua, italiana o tedesca nella quale si intende sostenere la prova d'esame.

(3684)

Concorso, per titoli, a centoventi borse di studio per la frequenza ai corsi per aspiranti segretari comunali per l'anno 1984-85.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1979, e successive modifiche, concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di studio per aspiranti segretari comunali;

Visti gli articoli 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite centoventi borse di studio per la frequenza di corsi per aspiranti segretari comunali che saranno tenuti a:

Roma per n. 60 posti
Torino » » 30 »
Venezia » » 30 »

I corsi hanno il fine di preparare gli aspiranti alla carriera di segretario comunale e consistono in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze nonché in un periodo di tirocinio della durata di quarantacinque giorni presso comuni.

Le lezioni, le esercitazioni e le conferenze hanno inizio il 12 novembre 1984 e termine in via di massima il 30 aprile 1985.

Entro i dieci giorni successivi hanno luogo gli esami finali consistenti in una prova scritta di diritto costituzionale e amministrativo, una prova scritta di legislazione amministrativa sulla attività degli enti locali e una prova orale nelle materie oggetto dell'insegnamento.

I candidati che superano le prove di cui sopra sono ammessi al tirocinio pratico per un periodo di quarantacinque giorni presso comuni vicinori alla sede in cui si è svolto il corso.

Sulla base dei voti riportati negli esami e del risultato del tirocinio, viene assegnato a ciascun allievo il voto complessivo di diploma espresso in sessantesimi.

Art. 2.

Ai corsi possono essere ammessi i cittadini italiani che non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1984-85 e che alla data del 20 agosto 1984:

1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età (non sono ammesse elevazioni del limite di età);

2) abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari, scienze coloniali, scienze politiche e sociali, economia e diritto, scienze economiche e marittime ovvero in altre discipline riconosciute per legge equipollenti.

Non sono ammessi coloro che negli analoghi corsi degli anni precedenti siano stati espulsi per motivi disciplinari o esclusi per assenze ingiustificate o per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale.

Art. 3.

La domanda di ammissione ai corsi, redatta su carta da bollo e rivolta al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, deve essere presentata esclusivamente alla prefettura di residenza o spedita alla stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il perentorio termine del 20 agosto 1984.

Alla domanda vanno uniti:

1) certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) certificato dal quale risultino tutti gli esami universitari obbligatori e facoltativi superati con l'indicazione del relativo punteggio;

3) certificati di servizio di ruolo o non eventualmente prestato presso pubbliche amministrazioni nelle carriere direttive e di concetto;

4) certificato medico rilasciato da un medico legale U.S.L. o militare o dal medico condotto o da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante a frequentare i corsi e ad assumere l'impiego di segretario comunale;

5) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti;

6) ogni altro documento comprovante il possesso di titoli ritenuti utili per la classificazione in graduatoria (altra laurea, corsi post-laurea, abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Tutti i documenti devono essere prodotti in bollo.

Le copie, pure in bollo, devono essere debitamente autenticate nelle forme previste dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1984-85;

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto;

le sedi alle quali desiderino essere assegnati in ordine di preferenza.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata nelle forme previste dall'art. 20, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

Saranno ammessi ai corsi gli aspiranti classificati utilmente nella graduatoria di merito che verrà formulata da apposita commissione tenendo conto per ognuno:

a) della votazione riportata nel diploma di laurea;

b) della votazione riportata negli esami sostenuti durante il corso degli studi universitari nelle seguenti materie:

istituzioni di diritto privato;
diritto costituzionale o istituzioni di diritto pubblico;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro;
diritto penale;
contabilità di Stato;
economia politica;
scienza delle finanze e diritto finanziario;

c) degli altri titoli eventualmente esibiti.

A parità di merito saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

La destinazione ai singoli corsi sarà disposta in base all'ordine di graduatoria tenuto conto delle preferenze espresse da ciascuno nella domanda di partecipazione al corso e in subordine della provincia di residenza.

Art. 5.

Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche e le conferenze per tutta la durata del corso ed a compiere il tirocinio finale, se vi sono ammessi.

Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, dall'adempimento di obblighi di legge o da gravi motivi di famiglia che oltrepassino i quattro giorni comportano l'esclusione dal corso.

L'esclusione dal corso può essere disposta anche in caso di ripetute o prolungate assenze, comunque protrattesi per oltre quindici giorni complessivamente, allorché le assenze stesse pregiudichino il normale profitto degli allievi.

Le assenze protrattesi durante l'anno accademico per più di trenta giorni complessivamente comportano in ogni caso l'esclusione dal corso.

Per ogni giorno di assenza ingiustificata viene detratto un trentesimo dell'importo mensile della borsa di studio.

Art. 6.

Per tutta la durata del corso i partecipanti riceveranno una borsa di studio di L. 800.000 (ottocentomila) mensili, ridotta a L. 500.000 (cinquecentomila) mensili per coloro che risiedono nella stessa città dove si svolge il corso.

Tale riduzione non si applica per il periodo di tirocinio.

La borsa verrà corrisposta alla fine di ciascun mese su certificazione del direttore del corso attestante che l'allievo ha regolarmente frequentato le lezioni ed ha effettuato il tirocinio finale con profitto.

Art. 7.

Ai partecipanti che avranno superato le prove finali del corso e di tirocinio verrà rilasciato un attestato di diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale nella qualifica iniziale, oltre che per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni della classe quarta, a norma dell'art. 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

Coloro che avranno conseguito il diploma con votazione complessiva non inferiore a 48/60 riceveranno un premio di profitto di L. 300.000 (trecentomila).

Roma, addì 18 luglio 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(3805)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli, per il conferimento di duecentosettantaquattro posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1984-85 negli istituti pubblici di educazione, per la frequenza di scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado, delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;

Visto il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280;

Visto il capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1984;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1981, registro n. 112, foglio n. 80, con cui è stata fissata la misura delle rette per il mantenimento degli alunni convittori e semiconvittori;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi

Sono banditi i seguenti concorsi per titoli, per il conferimento di duecentosettantaquattro posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1984-85 per la frequenza di scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado negli istituti pubblici di educazione delle sottoindicate regioni a statuto speciale:

A) *Friuli-Venezia Giulia*:

a) concorso per il conferimento di quindici posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto nazionale « P. Diacono » di Cividale e nove posti gratuiti di studio per convittrice presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado:

quattro posti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale;

cinque posti di convittrice presso l'educandato statale di Udine;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

undici posti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale;

quattro posti di convittrice presso l'educandato statale di Udine;

b) *concorso per il conferimento di diciannove posti gratuiti di studio per semiconvittore presso il convitto nazionale* « P. Diacono » di Cividale e sei posti gratuiti di studio per semiconvittrice presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado:

quindici posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale;

cinque posti di semiconvittrice presso l'educandato statale di Udine;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

quattro posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale;

un posto di semiconvittrice presso l'educandato statale di Udine;

B) *Sardegna*:

a) concorso per il conferimento di complessivi quindici posti gratuiti di studio per convittore presso i convitti nazionali « V. Emanuele II » di Cagliari e « Canopoleno » di Sassari.

I posti sono così distribuiti:

otto posti per alunni che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado.

sette posti per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado;

b) concorso per il conferimento di complessivi quarantacinque posti gratuiti di studio per semiconvittore presso i convitti nazionali « V. Emanuele II » di Cagliari e « Canopoleno » di Sassari.

I posti sono così distribuiti:

per alunni che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado;

diciotto posti presso il convitto nazionale di Cagliari;

ventidue posti presso il convitto nazionale di Sassari;

per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado;

due posti presso il convitto nazionale di Cagliari.

tre posti presso il convitto nazionale di Sassari.

C) *Sicilia*:

a) concorso per il conferimento di complessivi trentaquattro posti gratuiti di studio per convittore presso i convitti nazionali « V. Emanuele II » di Palermo e « M. Cutelli » di Catania e di complessivi trentatre posti gratuiti di studio per convittrice presso l'educandato femminile statale « M. Adelaide » di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado:

diciassette posti di convittore presso i convitti nazionali di Palermo e Catania;

diciassette posti di convittrice presso l'educandato statale di Palermo;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado;

diciassette posti di convittore presso i convitti nazionali di Palermo e Catania;

sedici posti di convittrice presso l'educandato statale di Palermo;

b) concorso per il conferimento di complessivi trentotto posti gratuiti di studio per semiconvittore presso i convitti nazionali « V. Emanuele II » di Palermo e « M. Cutelli » di Catania e di ventidue posti gratuiti di studio per semiconvittrice presso l'educandato femminile statale « M. Adelaide » di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado:

venti posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Palermo;

tredici posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Catania;

venti posti di semiconvittrice presso l'educandato statale di Palermo;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado;

tre posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Palermo;

due posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Catania;

due posti di semiconvittrice presso l'educandato statale di Palermo;

D) *Trentino-Alto Adige*:

a) concorso per il conferimento di otto posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto nazionale « D. Chiesa » di Bolzano.

I posti sono così distribuiti:

cinque posti per alunni che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado.

tre posti per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado.

b) concorso per il conferimento di nove posti gratuiti di studio per semiconvittore presso il convitto nazionale « D. Chiesa » di Bolzano per alunni che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado:

c) concorso riservato per il conferimento di ventuno posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto comunale « S. Pellico » di Ala (art. 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119).

I posti sono così distribuiti:

quindici posti per alunni che frequentano la scuola media secondaria di primo grado;

sei posti per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare gli alunni e le alunne in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) residenza nella regione. I partecipanti ai concorsi per semiconvittore e semiconvittrice devono avere la residenza nel comune sede del convitto o dell'educandato;

3) età non inferiore ai sette anni e non superiore ai quindici anni alla data 12 settembre 1984. Si prescinde dal limite massimo di età per gli alunni che siano già convittori o semiconvittori negli istituti pubblici di educazione purchè ciò sia comprovato da una dichiarazione del rettore o dalla direttrice;

4) reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare non superiore nell'anno 1983 al lordo delle ritenute fiscali, a L. 13.000.000, aumentato per ogni figlio a carico di L. 700.000.

Art. 3.

Requisiti scolastici

Ai fini dell'ammissione ai concorsi gli aspiranti al beneficio che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado devono dimostrare, con certificato del capo di istituto, di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione alla classe superiore o la licenza elementare.

Gli aspiranti che frequentano la terza media dovranno dimostrare di aver conseguito la promozione con una media di profitto di almeno 6,50/10.

Non sono computati, ai fini della media, i voti riportati in condotta, religione ed educazione fisica. Soltanto per gli alunni che frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

Ai sensi dell'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, si prescinde dal giudizio della media riportata soltanto per i partecipanti ai concorsi per i posti riservati presso il convitto comunale « S. Pellico » di Ala, purchè dimostrino di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione o la licenza.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dal genitore o da chi ne fa le veci, secondo lo schema allegato al presente bando e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, dovrà essere inviata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Divisione V, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora partecipino al presente concorso più appartenenti allo stesso nucleo familiare, il genitore, o chi ne fa le veci, dovrà dichiarare, in ciascuna domanda, il nome degli altri partecipanti ed a quale di essi desideri che venga data la preferenza ai fini dell'eventuale conferimento del beneficio. In tal caso la prescritta documentazione potrà essere allegata ad una sola domanda di partecipazione mentre a ciascuna altra domanda dovranno essere allegati i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) indicati nel successivo art. 5.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda di ammissione al concorso

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tasse di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico rilasciato dall'istituto frequentato, in relazione a quanto richiesto dall'art. 3.

Il certificato scolastico può essere sostituito con una copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed è esente da malattie che possano impedire la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza;

d) copia autenticata del modello, o dei modelli, 740 relativo alla dichiarazione dei redditi, agli effetti dell'IRPEF, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1983. I soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della predetta dichiarazione dovranno allegare copia autenticata dei modelli 101 o 201, relativi ai redditi percepiti da ciascun componente il nucleo familiare nell'anno 1983;

e) dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente, sotto la propria responsabilità, davanti ad un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

1) l'indicazione del numero del codice fiscale e la professione del dichiarante e di ciascun componente la famiglia, specificando l'ente o l'ufficio presso cui prestano lavoro e l'importo dei relativi redditi mensili percepiti nel corrente anno al lordo delle ritenute fiscali. Se tale lavoro è svolto in proprio occorre specificare il genere di lavoro ed indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle dipendenze;

2) l'indicazione che nel limite dell'ammontare complessivo del reddito è stato tenuto conto anche dei redditi superiori a L. 2.000.000 sia esenti che soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, ovvero l'indicazione che sia il dichiarante che i componenti il nucleo familiare non godono dei predetti redditi;

3) i nominativi dei familiari a proprio carico e di quelli che, pur non essendo a carico, nell'anno in corso o in quello precedente non siano stati percettori di redditi propri;

4) che tra i componenti la famiglia stessa vi siano, o non, figli che usufruiscono nel corrente anno scolastico di posto gratuito in collegio o di borsa di studio o presalario, conferiti da questo Ministero o da altri enti specificando, in caso affermativo, il tipo, la scadenza e l'ente;

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e dei documenti presentati;

f) dichiarazione con la quale il genitore, o chi ne fa le veci, si obbliga a pagare all'amministrazione dell'istituto che accoglierà l'aspirante al beneficio le tasse scolastiche e le spese accessorie per le quali non è previsto l'esonero dalle vigenti disposizioni;

g) eventuali titoli, che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, figli di invalidi, profughi, altre categorie assimilabili) che hanno diritto a precedenza a parità di merito;

h) certificato di frequenza rilasciato dall'università per i figli a carico, perchè studenti universitari;

La mancanza di uno solo o la incompletezza dei documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* comporta l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

I responsabili di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti o di uso di documenti falsi saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 6.

Criteri di esclusione o di decadenza - Modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che non hanno presentato nel termine fissato dal bando tutta la prescritta documentazione o che non siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente bando saranno esclusi dal concorso.

Nessuna comunicazione dell'avvenuta esclusione verrà data all'interessato.

I vincitori dei concorsi riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dalla avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto interessato.

Per ulteriori modalità sull'espletamento del concorso, durata e natura del beneficio, saranno applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119.

Art. 7.

Graduatoria dei vincitori e degli idonei

La commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale, ultimata l'operazione di valutazione dei titoli, formerà per ciascun concorso, osservando l'ordine di punteggio, distinte graduatorie dei vincitori e degli idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente bando.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui trattasi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero (parte II) e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 16 luglio 1984

p. Il Ministro: AMALFITANO

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica scientifica e magistrale - Divisione V - ROMA

Il sottoscritto . . ., padre, madre, tutore (1) dell'alunno . ., nato a . . il . . . residente a . . (provincia di . .) in via . . in possesso della cittadinanza italiana, chiede che il predetto alunno, che il prossimo anno scolastico dovrà frequentare la classe . . . . . della scuola (2) sia ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittore-semiconvittore (1) bandito per l'anno scolastico 1984-85 da codesto Ministero, per la regione . . . . . .

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutte le norme del bando di concorso.

Allega alla presente i seguenti documenti richiesti dall'art. 5 del bando anzidetto:

a) . . . . . .
b) . . . . . .
c) . . . . . .
d) . . . . . .
e) . . . . . .
f) . . . . . .
g) . . . . . .
h) . . . . . .

Data, ...

Firma del richiedente
. . . .

---

(1) Cancellare la parte che non interessa

(2) Elementare, media o tipo di istituto di secondo grado.

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA *A*

Valutazione del merito scolastico (1)

Licenza media	
ottenuta con il giudizio di « buono »	punti 2
ottenuta con il giudizio di « distinto »	» 4
ottenuta con il giudizio di « ottimo »	» 6
Scuole secondarie di secondo grado	
media fino al 7	punti 2
media fino al 7,50	» 3
media fino all'8	» 4
media fino all'8,50	» 5
media fino al 9	» 6
media fino al 9,50	» 7
media fino al 10	» 8

---

(1) I titoli scolastici conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione alla presente tabella.

TABELLA *B*

Valutazione delle condizioni della famiglia dell'aspirante al beneficio

La commissione attribuirà punti:

9 al candidato orfano di entrambi i genitori;

8,50 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato;

8 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili);

7,50 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite svolga attività lavorativa a carattere continuativo;

6 al candidato appartenente a famiglia i cui genitori risultino entrambi disoccupati;

5 al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore risulti disoccupato mentre l'altro svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale);

4 al candidato i cui genitori svolgano attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali);

3 al candidato appartenente a famiglia in cui un solo genitore svolga attività lavorativa a carattere continuativo;

2 al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore svolga attività lavorativa a carattere continuativo e l'altro svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili);

1 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività lavorativa a carattere continuativo.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; (sono considerati a carico, oltre i figli minori, anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età se siano studenti e non abbiano redditi propri).

Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito, borsa di studio o presalario a carico di questo Ministero o di altri enti vengono detratti dal punteggio attribuito punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

TABELLA *C*

Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio

In presenza di redditi saranno attribuiti i seguenti punteggi:

reddito annuo complessivo al lordo delle ritenute fiscali:

fino a L. 5.000.000	punti	8
fino a L. 5.500.000	»	7,75
fino a L. 6.000.000	»	7,50
fino a L. 6.500.000	»	7,25
fino a L. 7.000.000	»	7
fino a L. 7.500.000	»	6,50
fino a L. 8.000.000	»	6
fino a L. 8.500.000	»	5,50
fino a L. 9.000.000	»	5
fino a L. 9.500.000	»	4,50
fino a L. 10.000.000	»	4
fino a L. 10.500.000	»	3,50
fino a L. 11.000.000	»	3
fino a L. 11.500.000	»	2,50
fino a L. 12.000.000	»	2
fino a L. 12.900.000	»	1

TABELLA *D*

Punteggio per disagiata residenza

La commissione attribuirà da punti 0,25 a punti 2 all'aspirante al beneficio che risiede all'estero insieme alla famiglia emigrata per ragioni di lavoro, o i cui genitori siano emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1984-85.

TABELLA *E*

Precedenza a parità di merito

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti disposizioni in materia di precedenza.

(3783)

Concorsi a posti di tecnico laureato, di segretario, di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università della Calabria.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

dipartimento di difesa del suolo (per le esigenze della cattedra di acquedotti e fognature) . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà o scuola cui appartiene il posto.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena eclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell''Università degli studi della Calabria.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di segretario (sesta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi della Calabria.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

cattedra di analisi dei costi e benefici con applicazioni alla conservazione del suolo . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena eclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

dipartimento di difesa del suolo (cattedra di acquedotti e fognature) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena eclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Calabria.

(3806)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università della Calabria.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera dei tecnici laureati (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i dipartimenti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di ecologia posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche o naturali.

Facoltà di lettere e filosofia:

dipartimento di arti (cattedra di storia dell'architettura posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di lettere e filosofia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dovranno essere presentate distinte domande per ciascun posto messo a concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(3807)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a sei posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva tecnica

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri del tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione in data 9 febbraio 1971, relativo alle nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere non di magistratura della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto il proprio decreto n. 101/71 in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati fissati i nuovi programmi di esame per i concorsi di ammissione e di passaggio di carriera, esclusa quella di magistratura, della Corte dei conti;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per esami, a sei posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica sull'uso di mezzi meccanici ed elettronici di ufficio e di un colloquio.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica consiste nell'inserimento di dati (data entry) su apparecchiature Olivetti della serie M 20.

La durata della prova sarà stabilita dalla commissione esaminatrice.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi o singolarmente e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo o singolo candidato in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, testi diversi per ogni gruppo o singolo candidato, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di rilevazione.

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà su:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi meccanografici.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non vi ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto all'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*), del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per *tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli* uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi, di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 16.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 10 *ottobre* 1984 *sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica e a quelli ammessi al colloquio verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altro almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 17.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori meccanografi in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, *previo giudizio favorevole del consiglio* di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1984
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 390

ALLEGATO

Schema di domanda
(In bollo da L. 3.000)

Al signor Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 12 luglio 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, al sua posizione è la seguente:

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data,

Firma

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . ed eventuale recapito telefonico . .

Visto: si autentica per la firma del sig. . (5).

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3819)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione a distinti corsi di preparazione, con la concessione di borse di studio per il reclutamento di complessivi settantatre impiegati civili della settima qualifica funzionale del Ministero della pubblica istruzione.

IL DIRETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali sono stati determinati i posti da mettere a concorso nell'anno 1983, per i singoli ruoli degli impiegati civili del Ministero della pubblica istruzione, nonché tra i posti suddetti quelli riservati al reclutamento mediante i corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto 1980, concernente la nuova normativa dei corsi per il reclutamento organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310, relativa alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Preso atto dell'approvazione del comitato direttivo della Scuola superiore e sentito il comitato didattico della Scuola stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione a distinti corsi di preparazione, con la concessione di borse di studio per il reclutamento di:

A) cinquanta impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale del Ministero della pubblica istruzione - segretarie universitarie;

B) ventitre impiegati civili della settima qualifica funzionale nel ruolo dei bibliotecari del Ministero della pubblica istruzione.

Il numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nelle graduatorie del suddetto concorso, ammessi ai corsi di preparazione è fissato come segue:

sessanta per il concorso di preparazione per il reclutamento di cinquanta funzionari di cui all'art. 1, lettera *A*) (segretarie universitarie);

ventotto per il corso di preparazione per il reclutamento di ventitre funzionari di cui all'art. 1, lettera *B*) (bibliotecari).

Art. 2.

Il concorso si articolerà in due distinti procedimenti selettivi, con relative separate graduatorie.

Potranno esservi ammessi coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti di cui al successivo art. 3, anche di quelli indicati nei seguenti due commi.

Al concorso per il reclutamento di impiegati civili di cui al precedente art. 1, lettere *A*) e *B*), potranno essere ammessi i cittadini italiani che si trovino in una delle seguenti posizioni:

a) muniti di diploma di laurea e di età non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente;

b) gli iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea, in regola con gli esami e di età non superiore agli anni 24;

c) impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali comprese quelle ad ordinamento autonomo con esclusione degli appartenenti alla ex carriera direttiva amministrativa, che si trovino nelle condizioni previste in uno dei precedenti punti, a prescindere dai limiti massimi di età in essi indicati.

Art. 3.

I candidati, per essere ammessi al concorso, devono essere in possesso, oltre a quelli del precedente art. 2, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto, a carattere definitivo, del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale ed accompagnata da una copia della stessa in carta libera, nonchè corredata dell'eventuale documentazione di cui al successivo art. 6, deve essere inviata al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Palazzo ex Reggia - 81100 CASERTA

Le domande possono essere presentate a mano, ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al predetto recapito della Scuola.

Nel primo caso fa fede la data di consegna alla segreteria della Scuola; nel secondo caso fa fede la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Nella domanda di ammissione al concorso indicata nel precedente articolo, domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome (per le donne coniugate quello da nubile), il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta), la data ed il luogo di nascita, il domicilio nonchè, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

5) la posizione relativa agli obblighi militari;

6) se impiegato civile dello Stato, la data di assunzione in servizio, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica o i livelli funzionali, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio;

7) l'indicazione degli studi seguiti e dei titoli culturali posseduti, in particolare:

a) i laureati dovranno indicare la media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti durante il corso di laurea nonchè il voto conseguito nell'esame di laurea stesso;

b) gli studenti universitari, oltre all'età, dovranno dichiarare di essere iscritti all'ultimo anno del corso di laurea e di aver superato tutti gli esami fino all'anno precedente compreso. I suddetti, oltre l'indicazione della media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti nel corso di laurea, dovranno far conoscere il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore;

8) limitatamente a coloro che faranno domanda per il ruolo delle segreterie universitarie, dovrà essere indicata la sede della Scuola, in ordine di preferenza tra Caserta, Reggio Calabria e Bologna, presso la quale gradirebbero frequentare il corso di preparazione.

Nella domanda deve risultare altresì l'indicazione del recapito al quale il candidato desidera che gli siano indirizzate le comunicazioni da parte della Scuola, con l'esatta indicazione del c.a.p. e possibilmente anche con il recapito telefonico. Ogni eventuale variazione del recapito stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, o dalle altre autorità di cui all'art. 20 della legge del 1968, n. 15, ovvero dal competente funzionario della Scuola superiore della pubblica amministrazione delegato a ricevere le domande.

Per i pubblici dipendenti e per coloro che si trovino alle armi, la firma può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

I laureati possono allegare alla domanda, qualora ne siano in possesso, un certificato rilasciato dalla competente università dal quale risulti la facoltà che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate.

Gli aspiranti non laureati possono produrre, qualora ne siano in possesso, un certificato dal quale risulti il punteggio (espresso in sessantesimi), conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore ed un certificato universitario dal quale risulti espressamente:

1) il corso di laurea cui sono iscritti;

2) iscrizione all'ultimo anno di corso;

3) di aver superato tutti gli esami relativi agli anni di corso precedente all'ultimo;

4) gli esami superati con indicazione del voto riportato in ciascuno.

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda ogni altro certificato o titolo culturale che riterranno attinenti e secondo le indicazioni espresse nel successivo art. 11.

I certificati anzidetti e tutti gli altri titoli che i candidati riterranno di dover presentare, dovranno essere prodotti con l'osservanza delle norme vigenti sull'imposta di bollo.

I candidati che abbiano partecipato ad un precedente concorso della Scuola superiore della pubblica amministrazione e già inviato in quella occasione la sopra indicata documentazione, hanno facoltà di far riferimento nella nuova domanda alla documentazione stessa, procedendo, ove necessario, alle eventuali integrazioni.

Tutti i certificati e i titoli di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, qualora non presentati con la domanda di ammissione, dovranno essere inviati dai candidati dopo il superamento della prova scritta, secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

Art. 7.

Le commissioni giudicatrici del concorso saranno nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e verranno composte in base ai criteri contenuti nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980.

Art. 8.

Tutti coloro che hanno presentato domanda nei termini, sono ammessi alla prova scritta sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla settima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ad esclusione del diploma di laurea per i partecipanti laureandi.

Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso qualora non abbiano ricevuto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione comunicazione di esclusione dal concorso stesso, sono tenuti a presentarsi muniti di penna e di un valido documento di riconoscimento, per sostenere la prova scritta.

Le date e le sedi di svolgimento delle prove scritte saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale *del* 10 *settembre* 1984.

Art. 9.

Gli esami di ammissione ai corsi consistono in una prova scritta ed un colloquio.

Per la prova scritta la commissione esaminatrice proporrà un argomento per ognuna delle materie sottoindicate; i candidati — nel termine massimo di otto ore — dovranno redigere una sintetica trattazione di tre argomenti scelti tra quelli indicati dalla commissione nelle seguenti materie:

Ruolo segreterie universitarie:

diritto amministrativo;
diritto privato;
economia politica;
diritto costituzionale;
contabilità di Stato;
sociologia dell'organizzazione;
statistica;
scienza dell'amministrazione;
sociologia;
storia contemporanea;
ragioneria generale ed applicata;
storia delle dottrine politiche.

Ruolo bibliotecari:

cultura italiana dall'unità ad oggi;
biblioteconomia e bibliologia;
lingua a scelta tra latino, greco, inglese, francese, tedesco o spagnolo;
sociologia;
storia moderna e contemporanea;
storia delle dottrine politiche;
storia della letteratura italiana;
storia del diritto italiano;
informatica.

Le risposte dovranno essere tali da evidenziare, unitamente alla preparazione culturale e professionale anche la capacità di organizzare le proprie conoscenze con essenzialità e rigore terminologico.

A ciascuna risposta la commissione assegnerà un punteggio espresso in trentesimi.

La prova scritta si intenderà superata e sarà quindi consentito l'accesso al colloquio, quando il candidato avrà ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto per ciascuna risposta ed un punteggio medio non inferiore a ventuno.

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà nelle località ed alle date che saranno a tempo debito fissate dalla Scuola.

Almeno trenta giorni prima della data del colloquio, saranno esposti sugli albi delle quattro sedi della Scuola gli elenchi degli ammessi con l'indicazione per ciascuno del punteggio riportato nella prova scritta, della data e della sede del colloquio.

Di tale pubblicazione verrà data notizia con avviso della Scuola nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sempre durante il periodo di trenta giorni antecedenti la data del colloquio, gli interessati possono rivolgersi nelle ore di ufficio, personalmente o per telefono, per avere notizie e chiarimenti circa l'ammissione al colloquio, ad una delle seguenti sedi della Scuola:

Roma, lungotevere Thaon di Revel, 76 - tel. 06/3969941, interno 91;
Caserta, palazzo ex Reggia - tel. 0823/326622;
Bologna, via IV Novembre, 5 - tel. 051/267540;
Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele, 87 - tel. 0965/48042.

I candidati devono presentarsi per il colloquio, a pena di decadenza, alla data pubblicata dalla Scuola, muniti di documento di riconoscimento.

Negli stessi elenchi con le date del colloquio, sarà previsto un giorno di recupero per i candidati che, per cause di forza maggiore non potessero presentarsi al colloquio alla data prestabilita.

In tale ipotesi i concorrenti interessati dovranno preoccuparsi di comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre l'ora di chiusura del previsto colloquio, la causa di forza maggiore, fornendo, appena possibile, la certificazione relativa, tenendo presente che, qualora trattisi di causa imputabile a malattia, dovrà essere esibito apposito certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la natura dell'infermità e la dichiarazione espressa che l'infermità stessa non ha potuto consentire di sostenere il colloquio.

Il candidato che abbia tempestivamente prodotta la documentazione di cui al precedente comma, deve presentarsi, pena di decadenza, e senza ulteriori comunicazioni o rinvii alla nuova ed ultima data fissata.

Il colloquio si intende superato ove il candidato consegua la votazione minima di diciotto trentesimi.

Le prove orali verteranno su tre materie distinte per ciascuna prova selettiva, secondo lo schema seguente di cui si forniscono in allegato i programmi:

Ruolo delle segreterie universitarie:

istituzioni di diritto;
economia politica;
materia a scelta tra: sociologia dell'organizzazione e storia contemporanea.

Ruolo dei bibliotecari:

cultura italiana dall'unità ad oggi;
biblioteconomia e bibliologia;
lingua a scelta tra latino, greco, inglese, francese, tedesco o spagnolo.

I candidati potranno chiedere di sostenere un colloquio facoltativo in una lingua scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo il cui esito positivo darà luogo ad un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di un punto.

Limitatamente ai candidati di cui all'art. 1, lettera *B*) (bibliotecari), tale prova facoltativa dovrà vertere su una delle lingue indicate nel comma precedente purché diversa da quella prescelta quale terza materia orale.

Art. 11.

I candidati ammessi al colloquio, sono tenuti a far pervenire entro venti giorni dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i certificati di cui al precedente art. 6, primo e secondo comma, nonché i titoli eventualmente posseduti al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Lungotevere Thoan di Revel, 76 - 00196 ROMA

I titoli suddetti, in regola con le vigenti disposizioni sulla imposta di bollo, devono risultare conseguiti entro e non oltre la data di pubblicazione dell'avviso sopracitato.

Costituiscono titoli valutabili ai fini della graduatoria di ammissione, oltre alle votazioni riportate nel corso universitario, ogni altro titolo che attesti la frequenza di corsi di specializzazione e perfezionamento, lo svolgimento di ricerche e studi attinenti alle materie di esame di cui al precedente art. 9, le esperienze lavorative presso amministrazioni pubbliche e aziende private, la idoneità conseguita in precedenti concorsi.

Qualora trattisi di pubblicazioni, possono essere prese in considerazione soltanto quelle già stampate o, in via eccezionale, testi dattiloscritti purché accompagnati da un certificato dell'editore interessato che ne attesti la prossima pubblicazione.

Per gli aspiranti non laureati, la commissione valuta il risultato conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore.

Per i candidati dipendenti dalla pubblica amministrazione sarà *valutato anche il servizio prestato, in base all'apposita* certificazione dalla quale si deve rilevare la durata e la qualità del servizio medesimo.

Per la valutazione dei titoli le commissioni giudicatrici disporranno di un massimo di dieci punti e adotteranno criteri che assicurino la parità di trattamento tra tutte le categorie di concorrenti.

Art. 12.

Le graduatorie finali dei vincitori, una per ciascuno dei due distinti procedimenti selettivi, saranno compilate sulla base della somma del punteggio medio attribuito nella prova scritta, del punteggio del colloquio e della valutazione dei titoli.

Coloro che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data del colloquio, eventuali titoli attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni, ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio.

Sono dichiarati vincitori delle borse di studio, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria.

Le graduatorie dei vincitori saranno approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 13.

Le graduatorie dei vincitori — una per ciascuno dei due distinti procedimenti selettivi — verranno esposte agli albi delle quattro sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e di tale affissione verrà data notizia con comunicazione della Scuola nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro il termine di trenta giorni dalla sopracitata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, i concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno, a pena di decadenza, presentare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento all'indirizzo della:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma

I seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età, tenendo conto del disposto della legge 3 giugno 1978, n. 288);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti sia che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato dell'impiego al quale aspira, sia che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo devono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo suindicato, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni, il solo documento di cui alla lettera *f*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

I certificati, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.

Tutti i documenti, inoltre, devono essere presentati in conformità alle prescrizioni delle norme di bollo.

Qualora entro i trenta giorni successivi alla data di spedizione del plico raccomandato contenente i documenti, non pervenga all'interessato l'avviso di ricevimento da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione, lo stesso deve darne immediata comunicazione alla Scuola, confermando nel contempo l'accettazione della partecipazione al corso.

Art. 14.

Il corso di preparazione per il reclutamento avrà la durata di circa nove mesi a tempo pieno: la prima parte del corso stesso di circa quattro mesi, si svolgerà presso le seguenti sedi:

ruolo delle segreterie universitarie: sedi di Caserta, Reggio Calabria e Bologna;

ruolo dei bibliotecari: sede di Caserta.

Per quanto riguarda il ruolo delle segreterie universitarie, gli allievi saranno destinati, per quanto possibile, a sedi da essi indicate secondo le preferenze espresse ed in base al posto occupato in graduatoria. La Scuola superiore della pubblica amministrazione si riserva, per tutti i corsi da attivare, la facoltà, per esigenze organizzative, di assegnare gli allievi a sedi diverse da quelle richieste, nonchè di concentrare l'effettuazione dei corsi soltanto in alcune delle sedi originariamente previste.

La seconda parte del corso si terrà nelle città sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione che saranno tempestivamente segnalate prima dell'effettuazione degli esami di metà corso.

Durante la frequenza del corso, agli allievi che non siano dipendenti civili dello Stato, verrà corrisposta in rate mensili, una borsa di studio di importo pari al settanta per cento dello stipendio ed altri assegni continuativi spettanti agli impiegati civili di prima nomina nella settima qualifica funzionale, esclusi gli emolumenti spettanti a titolo di competenze accessorie. Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per gli impiegati civili dello Stato, previe ritenute ai sensi della legge.

La borsa stessa verrà sospesa per gli allievi che non frequenteranno il corso con la regolare assiduità prescritta.

Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello Stato, competerà per tutta la durata del corso il trattamento economico relativo alla loro qualifica, quali impiegati considerati in servizio a tutti gli effetti presso le amministrazioni di appartenenza, ovvero quello stabilito per gli allievi esterni, se più vantaggioso con relativa integrazione da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 15.

Il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinerà le modalità di svolgimento del corso di preparazione, degli esami di metà corso e di fine corso.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa richiamo al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 12 settembre 1980, e successive modificazioni.

In caso di parità di punteggio gli allievi dovranno far pervenire certificazione del titolo di preferenza, entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell'esame finale, alla direzione generale della Scuola superiore della pubblica amministrazione, lungotevere Thaon di Revel, 76, Roma.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro interessato con decorrenza dalla data indicata nel decreto stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1984

Il direttore: MACRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1984
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 329

Schema di domanda
(per esigenze di ordine meccanografico,
si raccomanda di compilare la domanda
di ammissione con scrittura dattilografica)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex Reggia - 81100 Caserta

. . l . . sottoscritt . . . .
cognome (per le donne quello da nubile) e nome

nato . . il . . . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) domiciliat . . . .
(via o piazza - c.a.p. - città - provincia)

chiede di essere ammess . . a partecipare al corso di preparazione con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di . . . .

A tal fine dichiara:

(per i laureati) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . presso l'Università degli studi di . . . .;

(per i laureandi) di essere iscritto/a all'ultimo anno del corso di laurea in . . . . della facoltà di . . . . dell'Università degli studi di . . . . e di aver sostenuto con esito positivo tutti gli esami relativi agli anni precedenti all'ultimo anno di corso;

di non essere dipendente della pubblica amministrazione oppure per (per i dipendenti della pubblica amministrazione) di appartenere alla qualifica funzionale (o categoria o livello) del . . . .
(indicare l'amministrazione di appartenenza)

e di prestare servizio presso . . . .

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino/a italiano/a;

(per i soli laureati) di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . .;
(indicare i motivi che danno diritto all'elevazione)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (in caso negativo, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali e di non aver attualmente procedimenti penali pendenti (in caso affermativo anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale): di non aver riportato condanne penali . . . .
(indicare la natura e gli estremi delle condanne penali)

e di aver pendenti i seguenti procedimenti penali . . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

di non essere stato/a destituito/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

di aver riportato:

a) (per i laureati) la seguente media nelle votazioni degli esami sostenuti durante il corso di laurea in . . . . (la media va espressa in trentesimi), nonchè il voto di . . . nell'esame di laurea;

b) (per i laureandi) - la seguente media nelle votazioni degli esami già sostenuti per il corso di laurea in . . . . (la media va espressa in trentesimi), nonchè di aver conseguito il punteggio di . (espresso in sessantesimi) nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore;

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali (vedi articoli 6 e 11 del bando di concorso) . ;

(per coloro che hanno prodotto titoli in precedente concorso presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione): di aver presentato i seguenti titoli con la domanda di ammissione al corso di reclutamento;

(limitatamente ai candidati al concorso di cui all'art. 1, lettera *A*) (ruolo delle segreterie universitarie): di scegliere quale terza materia per la prova orale . . . . . (tra sociologia dell'organizzazione e storia contemporanea);

(limitatamente ai candidati di cui all'art. 1, lettera *B*) (bibliotecari): di scegliere quale terza materia per la prova orale . . (tra latino, greco, inglese, francese, tedesco e spagnolo);

(solo per chi fa domanda per il ruolo delle segreterie universitarie): di scegliere in ordine preferenziale fra le sedi della Scuola superiore di Caserta, Reggio Calabria e Bologna quella di . ., presso la quale gradirebbe frequentare il corso di preparazione;

che il recapito cui desidera che vengano inviate le comunicazioni relative al corso è il seguente: ., tel. . ., impegnandosi a far conoscere eventuali successive variazioni del recapito stesso.

Allega alla presente domanda i seguenti titoli, regolari nel bollo (se disponibili):

1) (per i laureati) diploma di laurea, con l'indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate;

2) (per i laureandi) certificato rilasciato il . dall'Università degli studi di . dal quale risulti la sua iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea in . . della facoltà di . e che sono stati superati dallo scrivente tutti gli esami del predetto corso di laurea relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di corso (nel certificato devono risultare tutti gli esami superati con le relative votazioni);

3) i seguenti titoli culturali posseduti .

Allega infine copia in carta libera della presente istanza, così come stabilito dall'art. 4 del bando di concorso.

Data,

Firma
(da autenticare da parte di una delle autorità indicate all'art. 5)

ISTITUZIONI DI DIRITTO

1. *L'ordinamento giuridico italiano.*

Diritto e ordinamenti giuridici. Gli ordinamenti giuridici statuali. L'ordinamento giuridico dello stato italiano. Formazione ed evoluzione storica dello stato italiano. I principi fondamentali della Costituzione del 1° gennaio 1948. Linee generali dell'organizzazione costituzionale. Le diverse figure soggettive pubbliche nella Costituzione.

2. *Le fonti del diritto.*

I modi di produzione del diritto oggettivo. Produzione delle disposizioni normative ed elaborazione delle norme. La gerarchia delle norme. I diversi tipi di fonti nell'attuale ordinamento. L'interpretazione. Gli strumenti della ricerca giuridica: legislazione, dottrina, giurisprudenza.

3. *Il codice civile.*

Origini, motivi e vicende del codice civile: struttura e divisioni. Codificazione e decodificazione.

4. *I soggetti e l'attività giuridica.*

Soggetti e soggettività. Individuo e gruppi sociali. Persone giuridiche e associazioni non riconosciute. Il rapporto giuridico. Le situazioni giuridiche soggettive. Vicende dei rapporti giuridici. L'attività: fatti, atti, negozi giuridici. Atti e poteri amministrativi.

5. *L'autonomia negoziale e la responsabilità.*

Teoria generale del negozio giuridico. Sistema e vicende dei rapporti obbligatori. Il contratto in generale ed i tipi contrattuali anche con riferimento alla pubblica amministrazione. Responsabilità civile, disciplinare, amministrativa.

6. *Proprietà ed impresa.*

Proprietà ed impresa nel codice civile e nella Costituzione. Lo Stato-imprenditore. I beni tra economia e diritto. I beni pubblici.

7. *L'ordinamento giudiziario nell'ordinamento italiano.*

La giurisdizione ordinaria. La tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Le giurisdizioni speciali. Significato e valore delle sentenze.

ECONOMIA POLITICA

La teoria dell'utilità e della domanda individuale. I beni economici. Utilità totale e utilità marginale. Le curve di indifferenza.

La teoria della produzione. L'impresa. I fattori produttivi. La funzione di produzione. La produttività. Tipologia dei costi di produzione. Economie interne ed esterne. Economia di scala.

La teoria dei prezzi e dei mercati. La formazione della domanda e dell'offerta. Le diverse forme di mercato: concorrenza pura, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali ed oligopolistiche. L'equilibrio del mercato.

Il prezzo dei vari fattori produttivi: il salario, la rendita, l'interesse, il profitto. Distribuzione del reddito: funzionale, personale, spaziale.

Concetti generali sulla moneta. Domanda di moneta. Offerta di moneta. Processo di creazione del credito. La base monetaria. Il sistema creditizio. Il governo della liquidità. Il mercato finanziario. Le borse valori.

Cause ed effetti dell'inflazione. Le politiche antinflazionistiche.

La teoria del commercio internazionale. La bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. La recente evoluzione delle relazioni monetarie internazionali.

Analisi del reddito nazionale. Gli impieghi del reddito nazionale. Il prodotto nazionale. Il bilancio economico nazionale. Domanda globale ed offerta globale. Prodotto nazionale effettivo e potenziale. Teoria classica e teoria Keynesiana della determinazione del reddito e dell'occupazione. La funzione del consumo nel breve e lungo periodo. L'efficienza marginale del capitale. L'equilibrio risparmio-investimenti. Teoria monetaria e reale tasso di interesse. Moltiplicatore e acceleratore.

Il ciclo economico e le sue fasi. Le diverse teorie. Lo sviluppo economico. Le caratteristiche principali del sottosviluppo. Il circolo vizioso della povertà. Rapporti tra Paesi industrializzati e Paesi emergenti.

SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE

Il concetto di organizzazione.

Vari tipi di approccio allo studio dell'organizzazione del lavoro:

La teoria classica dello « scientific management »:
- caratteristiche e principi elaborati
- motivi di crisi
- motivi di attualità

La scuola delle relazioni umane:
- origini e caratteristiche della scuola
- aree di interesse e principi elaborati

L'impostazione per sistemi:
- il concetto di sistema
- possibili applicazioni allo studio dell'organizzazione

Evoluzione della struttura:

Struttura gerarchica
Struttura funzionale
Struttura mista
Nuovi tipi di struttura

STORIA CONTEMPORANEA

L'illuminismo - La restaurazione - I primi moti liberali dopo la restaurazione - La questione sociale - Mazzini, Garibaldi ed il 1848 - L'Europa dei risorgimenti - Le guerre di indipendenza in Italia e in Europa - La politica di grande potenza e il colonialismo - Cause e conseguenze della I guerra mondiale - La rivoluzione sovietica - Il primo dopoguerra - Il fascismo in Europa e in Italia - Evoluzione del regime - Principali tappe dell'ascesa e della caduta - La crisi americana - Il marxismo - Il militarismo giapponese - Cause e conseguenze della II guerra mondiale - Il dopoguerra - La ricostruzione - L'evoluzione costituzionale e il consolidamento della democrazia in Italia - Il miracolo economico e la crisi - I blocchi - La guerra fredda - Lo stallo nucleare - La coesistenza - I focolai di guerra - Il non allineamento - Gli schieramenti attuali - La posizione internazionale dell'Italia.

CULTURA ITALIANA DALL'UNITÀ AD OGGI

Contesto politico - economico - sociale:

I problemi dell'unità - Politica interna ed estera della destra storica
Economia e società in Italia dal 1960 al 1871
La sinistra al potere
La crisi dell'istituto parlamentare - Crispi
L'economia italiana dal liberismo al protezionismo
L'età Giolittiana
La crisi europea e la grande guerra
La crisi dello Stato liberale e il periodo fascista
La guerra mondiale
I problemi del dopoguerra e la scelta repubblicana
La ricostruzione

Contesto filosofico:

Evoluzionismo.
Positivismo - Ardigò - Nascita della sociologia
Modernismo
Neoidealismo - Croce - Gentile

Contesto letterario - artistico:

Nascita della critica letteraria - De Sanctis
Gli epigoni del romanticismo - Prati - Aleardi
Scapigliatura
Verismo - Verga
Crisi del positivismo e del verismo
Decadentismo ed estetismo - Pascoli - D'Annunzio - Fogazzaro
Riviste fiorentine
Scrittori Vociani
Crepuscolarismo
Futurismo
Svevo - Pirandello
« La Ronda » - « Solaria » - « Letteratura »
Ermetismo - Frammentismo - Ungaretti - Saba - Montale - Quasimodo
Dal neorealismo alle neoavanguardie.

BIBLIOLOGIA E BIBLIOTECONOMIA

Storia del libro e delle biblioteche
Il libro a stampa
La stampa a caratteri mobili
I principali editori e stampatori dal 400 in poi
Bibliografia generale e biblioteconomia con nozioni sui principi inerenti alla conservazione del libro
La biblioteca e la sua organizzazione
I cataloghi
L'amministrazione della biblioteca
Legislazione relativa agli istituti bibliotecari.

(3092)

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di veterinario e di assistente presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 18:

un posto di veterinario-collaboratore presso il consorzio di Gimigliano-Cicala.

Unità sanitaria locale n. 31:

un posto di assistente di chirurgia vascolare e un posto di assistente di neuroradiologia presso il presidio ospedaliero « Riuniti di Reggio Calabria ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità, ufficio concorsi, in Catanzaro.

(3776)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di capo ripartizione tecnica presso l'unità sanitaria locale n. 31.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione tecnica presso l'unità sanitaria locale n. 31.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso gli ospedali riuniti di Reggio Calabria.

(3777)

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 53.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione, presso l'unità sanitaria locale n. 53.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Crema (Cremona).

(3774)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	188.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	87.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227